



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Uff. VIII - Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c.

Al Gabinetto dell'On.le Ministro
SEDE

Al Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE

Al Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
SEDE

OGGETTO: Assegnazione di assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche. Anno scolastico 2016/2017.

Nell'ambito del Programma di scambio di assistenti di lingua straniera, promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in attuazione dei protocolli esecutivi degli Accordi culturali tra l'Italia e Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Spagna, questa Direzione Generale offre, a un limitato numero di scuole italiane, l'opportunità di accogliere un assistente di lingua straniera (inglese, francese, spagnolo e tedesco), nel corso del prossimo anno scolastico 2016/2017.

L'assistente di lingua, che è generalmente un giovane laureato o studente universitario con una più o meno sufficiente conoscenza della lingua italiana, viene selezionato nel paese europeo di provenienza per svolgere attività didattiche in classe, affiancando il docente di lingua e cultura straniera per 12 ore settimanali nel corso di un periodo di tempo che può variare da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 8 mesi.

In continuità con le modalità organizzative adottate negli anni scorsi, si invitano codesti UU.SS.RR. a far pervenire a questa Direzione Generale, **entro il 21 marzo 2016**, l'elenco delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che accoglieranno l'assistente di lingua per l'a.s. 2016/2017, individuate secondo i criteri e le procedure qui di seguito specificate.

1. Numero di posti e ripartizione per regione

Il numero dei posti di assistente di lingua straniera in Italia è determinato in base alle risorse finanziarie disponibili e alla concreta offerta di assistenti selezionati da ogni paese partner. Pertanto, il numero definitivo dei posti e la ripartizione del contingente per Regione possono essere soggetti a modifiche.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Uff. VIII - Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Per l'anno scolastico 2016/2017, il contingente di assistenti previsto è pari a **220** assistenti, ripartiti come segue:

a) Ripartizione per paese di provenienza:

- Austria n. 20;
- Belgio (comunità francofona) n. 3;
- Francia n. 98;
- Irlanda n. 6;
- Regno Unito n. 53;
- Germania n. 20;
- Spagna n. 20.

b) Ripartizione per Ufficio Scolastico Regionale:

| USR | LINGUA | | | | Totale |
|----------------|---------|----------|---------|----------|--------|
| | inglese | francese | tedesco | spagnolo | |
| Abruzzo | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Basilicata | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Calabria | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Campania | 7 | 12 | 3 | 1 | 23 |
| Emilia Romagna | 5 | 7 | 5 | 3 | 20 |
| Friuli V.G. | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Lazio | 6 | 11 | 2 | 2 | 21 |
| Liguria | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Lombardia | 6 | 16 | 4 | 2 | 28 |
| Marche | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Molise | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Piemonte | 6 | 7 | 3 | 2 | 18 |
| Puglia | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 |
| Sardegna | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Sicilia | 6 | 11 | 2 | 1 | 20 |
| Toscana | 5 | 7 | 4 | 1 | 17 |
| Umbria | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Veneto | 1 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| TOTALE | 59 | 101 | 40 | 20 | 220 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Uff. VIII - Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione

2. Individuazione delle istituzioni scolastiche

Condizione di ammissibilità dell'Istituto scolastico candidato è che siano previste almeno 24 ore settimanali di insegnamento curriculare della lingua per la quale si chiede l'assistente. Tali ore devono essere distribuite su un minimo di due cattedre (*unica eccezione è l'assegnazione condivisa analizzata di seguito*) e organizzate in maniera che l'assistente possa collaborare con un massimo di quattro docenti di lingua.

Nelle procedure selettive, è opportuno evidenziare l'impegno che le scuole sono chiamate ad assumere accettando di accogliere l'assistente. Tale impegno si esplicita principalmente nella capacità di integrare l'attività dell'assistente all'interno dell'Istituto, attraverso la nomina del docente tutor dell'assistente e la responsabilizzazione dell'intero dipartimento della lingua straniera di riferimento, in considerazione del fatto che l'assistente non è un docente, ma un neolaureato o studente in corso di formazione universitaria.

Allo scopo di consentire una maggiore diffusione dell'esperienza nell'intero sistema scolastico italiano, si richiede, per quanto possibile, di non concentrare le assegnazioni in una specifica area urbana e di non considerare le scuole che abbiano beneficiato dell'assistente per più anni consecutivamente.

Nel corso delle suddette procedure, dopo aver verificato la sussistenza del requisito riguardante il numero delle ore di insegnamento della lingua straniera per la quale si richiede l'assistente, gli UU.SS.RR. potranno tener conto dei seguenti criteri:

- la prossimità delle scuole richiedenti a sedi Universitarie;
- la presenza di collegamenti alla rete di trasporto pubblico;
- l'eventuale assenza di docenti madrelingua di conversazione, relativamente alle sole sezioni interessate all'assegnazione dell'assistente;
- la presenza della lingua straniera nel Piano dell'offerta formativa come materia extracurricolare;
- altre iniziative o progetti in atto relativi alla lingua per la quale si richiede l'assistente;
- la presenza di sezioni ad opzione internazionale nella lingua per la quale si richiede l'assistente;
- la possibilità di offrire servizi aggiuntivi all'assistente (*alloggio, mensa, ecc...*);
- sperimentazione e/o avvio di moduli CLIL nella lingua straniera per la quale si richiede l'assistente. In tal caso, nel modulo on-line compilato dalla scuola andrà specificata la materia oggetto del CLIL, ad esempio Storia ovvero Scienze.

Come richiesto dagli Uffici culturali dell'Ambasciata di Francia e della Repubblica di Germania in Italia, le istituzioni scolastiche devono afferire alle seguenti tipologie:

- ✓ Istituti comprensivi e Istituti tecnici e professionali, per l'accoglienza di assistenti di lingua francese;
- ✓ Istituti scolastici inseriti nella rete di scuole PASCH e DFD e a quelle inserite nel progetto "Piazza Affari Tedesco – Unternehmen Deutsch" per l'accoglienza di assistenti di lingua tedesca.

Una volta terminata la selezione delle scuole, ciascun U.S.R. invierà l'elenco (in formato Word o Excel o Pdf aperto) delle scuole individuate alla D. G. per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione il S.N.I. - email assistenti.linguescuole@istruzione.it, **entro il 21 marzo 2016**.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Uff. VIII - Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Gli assistenti saranno successivamente assegnati alle scuole comprese nell'elenco, segnalate secondo la corretta denominazione, tipologia, sede e codice meccanografico di ogni Istituto e secondo la distinzione tra istituti assegnatari (graduati in ordine di priorità nell'assegnazione) e istituti "riservisti".

Nell'invio si chiede, altresì, di indicare il nominativo, con relativi recapiti, di un referente dell'U.S.R. al quale saranno inviate le successive comunicazioni, come quelle riguardanti la partecipazione ad azioni informative/formative e la gestione di problematiche che dovessero insorgere durante la permanenza degli assistenti in Italia.

Sarà cura di codesti UU.SS.RR. comunicare alle scuole l'inclusione nell'elenco degli istituti scolastici assegnatari e le modalità da seguire per presentare la richiesta di assegnazione on-line in tempo utile, attraverso la compilazione di un modulo di partecipazione disponibile sul sito INTRANET nell'area tematica "Assistenti di lingua".

3. Accreditoamento on-line delle scuole selezionate

Successivamente, gli istituti scolastici indicati dagli UU.SS.RR., compresi i "riservisti", potranno accedere alla procedura di richiesta on-line, da effettuarsi **entro il 30 marzo 2016** sotto la responsabilità del dirigente scolastico e non saranno prese in considerazione candidature autonome da parte di altre scuole.

Il modulo on-line prevede un suo "numero di compilazione" ma anche l'inserimento di un numero di protocollo da parte della scuola che può essere, eventualmente, apposto dopo l'invio dei dati.

Fino alla scadenza dei termini di presentazione della richiesta (ore 23,59 del 30 marzo 2016) la scuola ha la possibilità di rientrare (per correzioni e/o integrazioni) nel proprio modulo on-line; dopo l'invio on-line il sistema consentirà la stampa dello stesso che sarà sottoscritto dal dirigente scolastico. Questa versione cartacea della richiesta sarà conservata dalla scuola per eventuali ulteriori controlli e, ove richiesto, sarà inviata a questa Direzione.

Agli Istituti che non provvederanno ad accreditarsi sul sistema on-line non sarà possibile attribuire l'assistente, sebbene indicati come assegnatari dall'U.S.R.

Ogni significativa variazione rispetto a quanto indicato nel modulo, sopraggiunta dopo il termine previsto per la presentazione delle richieste, dovrà essere tempestivamente comunicata alla scrivente Direzione Generale, all'indirizzo e-mail: assistenti.linguescuole@istruzione.it e di ogni variazione apportata sarà tenuto informato l'U.S.R. competente.

Per le istituzioni scolastiche che hanno subito accorpamenti a seguito di dimensionamento, la richiesta deve essere presentata dall'Istituto centrale, ovvero dall'Istituto che ha l'Ufficio della dirigenza scolastica.

Per motivi di organizzazione e di gestione della procedura di individuazione delle scuole assegnatarie, non saranno prese in considerazione richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le assegnazioni verranno, quindi, effettuate dalla D. G. per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del S.N.I. in accordo con le autorità competenti dei paesi partner, sulla base delle preferenze espresse dagli assistenti nel corso delle selezioni nel proprio paese. La comunicazione dell'assegnazione alle scuole sarà inviata contestualmente al conferimento dell'incarico all'assistente di lingua, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale indicato nel modulo di partecipazione, nel periodo di giugno-luglio 2016.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Uff. VIII - Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione

4. Richiesta di assegnazione condivisa

Qualora un istituto scolastico non raggiunga il minimo delle 24 ore settimanali previste per la lingua di interesse, può ricevere l'assistente in assegnazione condivisa con un altro Istituto, purché quest'ultimo sia in una posizione logistica adeguata, con sedi raggiungibili a piedi o facilmente con mezzi pubblici. In tal caso, entrambi gli istituti dovranno compilare il modulo di richiesta on-line, ciascuno indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'istituto partner (codice meccanografico dell'istituto di riferimento e nome del dirigente scolastico). Al riguardo si precisa che l'accREDITAMENTO on-line di uno solo dei due istituti richiedenti comporta l'esclusione dalla procedura di entrambi, tranne nel caso in cui l'istituto scolastico che ha inserito i propri dati possieda autonomamente i requisiti per la candidatura (almeno 24 ore settimanali di insegnamento della lingua straniera d'interesse).

Al momento della presentazione della domanda dovrà essere indicato quale dei due istituti fungerà da "istituto erogante", cioè quello che riceverà i fondi per erogare il compenso mensile all'assistente.

Fermo restando che l'attività dell'assistente è di 12 ore settimanali, le scuole coinvolte in un'assegnazione condivisa sono tenute a concordare la ripartizione delle ore e a darne tempestiva comunicazione all'assistente.

5. Impegni della scuola assegnataria dell'assistente di lingua

Con la richiesta di assegnazione, la scuola si impegna a garantire all'assistente un'accoglienza adeguata allo status di studente/neolaureato impegnato in un paese straniero e, in particolare, di:

- offrire all'assistente tutte le informazioni e il sostegno necessario per l'espletamento delle pratiche di carattere amministrativo connesse con la presenza di cittadini comunitari sul territorio nazionale, come previsti dal D.lgs 30/2007 (comune, prefettura o commissariato di polizia, ASL ecc.), fornendo all'assistente, prima del suo arrivo, le indicazioni sui documenti necessari per l'iscrizione anagrafica e per la ricerca di un alloggio;
- sottoscrivere un contratto con l'assistente;
- comunicare l'avvenuta presentazione in servizio dell'assistente alla casella di posta elettronica: assistenti.linguescuole@istruzione.it, entro e non oltre la prima settimana di ottobre, essendo il 1° ottobre la data in cui l'assistente dovrebbe prendere servizio;
- stipulare, a partire dal 1° ottobre, e comunque non oltre il 31 dicembre, una polizza assicurativa che offra un'adeguata copertura per le spese sanitarie dell'assistente e una per gli infortuni per il periodo di permanenza in Italia, per un costo orientativo dai 400 ai 1000 euro, o, in alternativa, il rimborso, fino ad un massimo di 500 Euro, di un'assicurazione già in possesso dell'assistente valida sul territorio italiano;
- accompagnare l'assistente nell'integrazione scolastica, fornendo il giusto supporto attraverso la designazione di un docente tutor referente e coordinatore di tutti i docenti del dipartimento della lingua straniera di riferimento;
- corrispondere all'assistente i servizi aggiuntivi (*alloggio, mensa, ecc...*) se indicati nel momento dell'accREDITAMENTO on-line;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Uff. VIII - Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione

- rilasciare all'assistente, al termine dell'attività, un attestato con l'indicazione della data d'inizio e fine dell'attività, nonché degli eventuali periodi di assenza ed inviare a questa Direzione Generale una relazione sull'attività svolta dall'assistente;

L'istituzione scolastica assegnataria dovrà, infine, informare questa Direzione di ogni variazione relativa agli impegni contrattuali dell'assistente come, ad esempio, l'impossibilità di utilizzare l'assistente per il numero complessivo delle 12 ore settimanali o le dimissioni da parte dell'assistente prima della conclusione del servizio nei termini stabiliti dal contratto.

6. Aspetti organizzativi

Sebbene sia il Ministero ad individuare l'assistente da assegnare a ciascuna scuola, a partire dal momento dell'assegnazione, il rapporto si svolge tra Istituto ed assistente e viene formalizzato da un contratto di prestazione sottoscritto al momento della presa di servizio dell'assistente nell'Istituto prevista il 1° ottobre 2016.

Il periodo di svolgimento dell'attività degli assistenti di lingua straniera in Italia è il seguente:

| Paese di provenienza dell'assistente | Lingua | Durata dell'attività |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------|
| Austria | Tedesco | 1° ottobre 2016– 31 maggio 2017 |
| Belgio | Francese | 1° ottobre 2016– 31 maggio 2017 |
| Francia | Francese | 1° ottobre 2016– 30 aprile 2017 |
| Irlanda | Inglese | 1° ottobre 2016– 31 maggio 2017 |
| R.F. di Germania | Tedesco | 1° ottobre 2016– 31 marzo 2017 |
| Regno Unito | Inglese | 1° ottobre 2016– 31 maggio 2017 |
| Spagna | Spagnolo | 1° ottobre 2016– 31 maggio 2017 |

Non è prevista la possibilità di concedere proroghe dell'incarico di assistente in alcun caso. Pertanto, il servizio prestato dagli assistenti si concluderà tassativamente alle date sopra indicate.

Le attività didattiche dell'assistente dovranno svolgersi rigorosamente in compresenza col docente italiano della rispettiva lingua straniera e previa accurata programmazione delle attività e tempestiva comunicazione dell'orario settimanale all'assistente medesimo. Tutte le attività e i materiali che l'assistente proporrà alla classe dovranno essere sempre approvati dal docente che ne valuterà la coerenza con l'età dei discenti, con l'attività curriculare e con gli obiettivi da raggiungere. Non è legittimo affidare all'assistente una classe in via autonoma e, per i viaggi di istruzione, non è possibile designare l'assistente come unico accompagnatore o sostituto del docente accompagnatore.

Ferma restando la necessità di nominare un docente tutor, che andrà sostituito in caso di trasferimento di sede o assenze prolungate, nel corso dell'incarico l'assistente potrà collaborare con non più di quattro insegnanti e non meno di due.

L'assistente di lingua non è tenuto a partecipare alle attività collegiali, né a correggere elaborati ed esprimere giudizi e voti, essendo la valutazione del singolo allievo una funzione peculiare del docente titolare. Al momento delle valutazioni periodiche degli studenti, il parere dell'assistente sarà meramente consultivo e riferito al grado di competenza raggiunto dagli allievi nelle abilità orali.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Uff. V.F.F. - Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Le assenze per motivi di salute, per motivi di famiglia (anche se recuperate) o per sostenere esami, seppur giustificate, non possono superare il numero di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno scolastico. In caso di dimissioni prima della fine dell'anno scolastico, ovvero in caso di inizio ritardato (per qualsiasi motivo), il numero dei giorni di assenza consentito subirà una riduzione proporzionale, in funzione del periodo di servizio effettivo.

Le ore di servizio non prestate per motivi non dipendenti dalla volontà dell'assistente (scioperi, assemblee, gite scolastiche, ecc.), se non preventivamente concordate con l'assistente, non saranno recuperate.

Le assenze eccedenti i limiti sopra indicati e le assenze ingiustificate comportano una proporzionale riduzione del compenso mensile. In tali casi il Dirigente Scolastico dovrà darne immediata notizia alla scrivente Direzione Generale.

Si possono, invece, giustificare le assenze per partecipare ai seminari organizzati dagli Enti Culturali in Italia dei paesi partner, considerando ciascun giorno di formazione come equivalente a due ore di servizio.

A tal riguardo, si invitano codesti UU.SS.RR. a tener conto della partecipazione degli assistenti di lingua assegnati al proprio territorio in attività formative destinate ai docenti di lingua in servizio, o anche, dell'organizzazione, previa comunicazione a questa Direzione, di giornate informative di accoglienza destinate agli assistenti e al personale dirigente e docente che avranno il compito di ospitarli e affiancarli.

7. Aspetti finanziari

All'assistente di lingua straniera viene corrisposto unicamente un compenso mensile, quale contributo economico per la sua permanenza in Italia. Tale compenso, assimilabile ad una borsa di studio, che ammonta ad € 850,00 (ottocentocinquanta/00) mensili, sarà completamente a carico della scrivente Direzione e verrà erogato all'assistente entro il 5 di ogni mese successivo a quello in cui l'attività si è svolta, con modalità che saranno successivamente comunicate.

Si precisa che il compenso mensile corrisponde al netto da erogare in favore degli assistenti di lingua straniera, in quanto non assoggettabile a ritenuta IRPEF e irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

Tutte le informazioni relative agli assistenti di lingua straniera in Italia sono disponibili sulla Intranet (area tematica "Assistenti di lingua") e sul sito del MIUR, alla pagina dedicata: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/assistenti_lingua/assistenti_stranieri.

Per ogni ulteriore chiarimento relativo a questo Avviso, è possibile contattare questa Direzione ai seguenti recapiti: Tel. 06 58492457, e-mail assistenti.linguescuole@istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo